



## ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 TERAMANO

RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 20, DEL DECRETO LEGGE 18/10/2012,  
N. 179, CONVERTITO CON LEGGE N. 221/2012 CONCERNENTE I CRITERI DELL'AFFIDAMENTO  
IN HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .

Premessa.....	2
1. Quadro di riferimento normativo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato.....	2
2. Finalità della presente Relazione .....	6
3. Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house...	7
4. I contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.....	10
5. Compensazioni economiche .....	12

Teramo, 27/12/2013

## PREMESSA

L'art.34 D.L. 179 / 2012 convertito in L. 221/12 prevede ai seguenti commi:

"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Il servizio idrico integrato è configurabile quale servizio pubblico di rilevanza economica alla luce degli artt.147 e ss. D.Lgs.152 / 2006 e delle sentenze della corte costituzionale 246/2009 e 325/2010 tra le altre.

In base al comma 25 del D.L. 179/2012 , il servizio idrico integrato non rientra tra quelli esclusi dall'obbligo di elaborazione, approvazione e pubblicazione della presente relazione.

Sulla scorta di tale premessa si precisa quanto segue:

### 1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il D.Lgs. 267/2000, abrogato dall'art.12, c.1 D.P.R. 168/2010, viene in evidenza in quanto riferimento degli affidamenti in house del Servizio Idrico Integrato attualmente in essere.

A seguito del recepimento degli esiti del referendum popolare del 12-13 Giugno 2011, l'affidamento in house del servizio idrico risulta oggi pienamente coerente con l'intervenuta abrogazione dell'art. 23bis D.L.112/2008 con il D.P.R. 113/2011. Del resto diversamente da altri servizi pubblici locali, il servizio idrico integrato era escluso dagli obblighi di liberalizzazione/privatizzazione previsti dall'art. 4 D.L.138/2011, peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza Corte Cost. 199/2012.

**Oggi, quindi, l'affidamento in house del servizio idrico integrato è del tutto praticabile senza limiti di valore e di termine finale; come confermato dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762, in base alla quale "a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. n. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".**

In assenza di una legislazione a carattere nazionale sui Servizi Pubblici Locali rimangono pertanto validi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house.

Sul servizio idrico integrato sono intervenute a livello regionale le seguenti leggi:

1. *L.R. n. 02/1997 "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge n. 36/1994".*

La Regione Abruzzo ha recepito della Legge n. 36/94 con L.R. 13/1/1997 n. 2 "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94" con la quale, stabilendo le competenze e le funzioni spettanti alla Regione stessa ed agli Enti locali, ha delimitato n. 6 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) come sopra descritti.

I 6 Ambiti Territoriali Ottimali nei quali la L.R. 02/1997 ha suddiviso l'intero territorio abruzzese sono i seguenti:

- A.T.O. n. 1 Aquilano
- A.T.O. n. 2 Marsicano
- A.T.O. n. 3 Peligno - Alto Sangro
- A.T.O. n. 4 Pescara
- A.T.O. n. 5 Teramano
- A.T.O. n. 6 Chietino

Per ogni ATO fu costituito l'Ente d'Ambito nella forma del Consorzio di Comuni ai sensi dell'allora vigente art. 25 della L.142/1990.

**L'Ente d'Ambito n. 5 Teramano ha affidato direttamente la gestione del servizio idrico integrato alla società pubblica totalmente partecipata dai Comuni dell'A.T.O.**

Successivamente, con deliberazione n. 12 del 23/09/2005 l'Assemblea dei Sindaci ha stabilito di individuare, quale forma di gestione del Servizio idrico integrato, l'affidamento a società di capitale interamente pubblico secondo il sistema "in house providing" di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del testo e del D.Lgs. n. 267/2000 vigente nel periodo;

In data 17/07/2010 è stato adottato il "Regolamento per l'attuazione del controllo analogo" ai fini dell'esercizio delle attività proprie dell'in house providing di cui all'art.113 del D.Lgs. 267/2000.

La L.R. 2/1997 è tuttora in vigore per le parti non abrogate dalla successiva L.R. n. 9 del 12/04/2011.

2. *L.R. 21/11/2007 n. 37 Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo*

Con tale legge è stato avviato il processo di riordino del Servizio Idrico Integrato a livello regionale:

- la riduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) del Servizio Idrico Integrato da sei a quattro, sostanzialmente coincidenti con le quattro province regionali,
- la ricostituzione dei quattro Enti d'Ambito (EdA), nella forma del consorzio obbligatorio di funzioni tra i Comuni ricadenti in ciascun ATO,
- la liquidazione dei tre Enti d'Ambito presenti al momento nella provincia di L'Aquila.

Per l'attuazione della riforma sono stati nominati dapprima quattro commissari straordinari e poi un unico commissario con specifico mandato.

3. *L.R. n. 9 del 12/04/2011 "Norme in materia di Servizio Idrico integrato della Regione Abruzzo"*

A seguito della soppressione dell'Autorità d'Ambito nella forma del Consorzio di Comuni (legge 42/2010), la L.R. 9/2011 ha perimetrato un ATO unico regionale - ATUR invece che 6 ATO, ed ha individuato nell'ERSI, Ente Regionale Servizio Idrico Integrato, il soggetto unico che svolge i compiti e le funzioni svolte dagli Enti d'Ambito oggi in liquidazione, per conto e su indicazione dei Comuni.

L'ERSI:

- propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI assemblee dei sindaci, che esprimono parere obbligatorio.
- uniforma e coordina le scelte delle ASSI.
- succede nelle posizioni degli Enti d'Ambito soppressi dalla L.R. 9/2011 e posti in liquidazione.
- sulla scorta del parere ASSI affida il servizio
- svolge il controllo analogo sui gestori.

Con la medesima legge sono state istituite le ASSI - Assemblee dei Sindaci quale forma organizzativa, priva di struttura e senza costi, cui partecipano gli Enti locali nel rispetto delle competenze loro assegnate dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale (art. 142 comma 3 D.Lgs. 152/2006).

L'Assemblea dei sindaci su base provinciale si esprime in via obbligatoria nelle materie di competenza dei Comuni:

- organizzazione del servizio idrico integrato,
- scelta della forma di gestione,
- affidamento del servizio,
- piano d'ambito,
- determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza,
- programmazione delle infrastrutture idriche.

L'ERSI, sulla base della scelta dei Comuni verifica le condizioni per l'affidamento in house del servizio idrico integrato.

Attualmente i gestori del SII sono 6, l'ERSI promuove comunque l'unitarietà della gestione a livello regionale.

Per la costituzione dell'ERSI è stato nominato un Commissario Unico Straordinario che dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, ed esercita i poteri in base alle leggi ed agli Statuti vigenti.

L'attuazione della riforma è in corso e l'ERSI istituito con L.R. 9/2011 è in fase di costituzione.

4. *Il Regolamento di attuazione della L.R. n. 9/2011*

Con D.P.G.R. 1/2013 è stato emanato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), che in merito all'affidamento del servizio idrico integrato ed al controllo analogo all'art.5 prevede:

*"1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI, delibera in via definitiva la forma di gestione ed affida il Servizio Idrico Integrato.*

*2. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. 9/2011, persegue l'unitarietà della gestione del servizio*

idrico integrato nell'ATUR. A tal fine promuove e rappresenta le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione.

3. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. 9/2011 verifica lo stato delle gestioni del Servizio Idrico Integrato attive nell'ATUR ed in particolare verifica se le stesse sono conformi ai requisiti per l'affidamento diretto in house del S.I.I.

4. Ai fini dell'affidamento diretto del S.I.I. in conformità con l'ordinamento vigente la società di gestione:

a) è totalmente partecipata da Enti Locali, ed esclude l'ingresso di capitali privati nel proprio capitale sociale;

b) realizza la parte più importante della propria attività e del proprio fatturato con l'ERSI che ha affidato il Servizio idrico integrato;

c) è soggetta al controllo analogo da parte dell'ERSI.

5. Ai fini del controllo analogo la società affidataria prevede nel proprio Statuto e negli atti organizzativi e gestionali della società:

a) l'obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria del servizio, dei documenti di programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo, e del piano industriale, al fine di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte dell'ERSI;

b) la facoltà da parte dell'ERSI di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

c) l'approvazione, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. 9/2011, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali:

1) il bilancio preventivo e consuntivo;

2) la relazione programmatica;

3) l'organigramma;

4) il piano degli investimenti;

5) il piano di sviluppo industriale;

d) la trasmissione dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore e di componente del Collegio sindacale per le necessarie verifiche da parte dell'ERSI, nonché la potestà di revoca, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. 9/2011, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società anche nel caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione;

e) l'esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti, da parte ERSI;

f) l'esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. 9/2011;

g) la facoltà di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari".

Il Consiglio Regionale, nel dicembre 2009, ha approvato all'unanimità un emendamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013 in cui si sancisce che la "Regione Abruzzo considera l'acqua bene di primaria importanza, servizio privo di rilevanza economica e, pertanto, ne garantisce la gestione pubblica".

L'attuale assetto regionale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) vede quindi:

- un unico ambito territoriale ottimale (ATUR) coincidente con l'intero territorio regionale;
- un unico Ente di Programmazione e controllo (ERSI) in via di costituzione;
- 6 società di gestione del S.I.I.

Il quadro normativo di riferimento al 2013 è quindi il seguente:

- D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti di attuazione (per lo più si tratta dei decreti emanati nel periodo di vigenza della L. 36/1994 ancora oggi non modificati o sostituiti);
- L.R. 2/1997 "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge n. 36/1994", parzialmente abrogata;
- L.R. 9/2011 "Norme in materia di Servizio Idrico integrato della Regione Abruzzo";
- DGR 601/2011 Delibera di indirizzo ai sensi art. 1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;
- la DGR 812P/2012 contenente direttive di attuazione per la costituzione dell'ERSI di cui alla L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 - Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo e D.G.R. 486P/2013 di modifica dei termini;
- Regolamento regionale di cui al Decreto del presidente della Giunta regionale 16 gennaio 2013, n. 1/Reg.

## 2. FINALITÀ DELLA PRESENTE RELAZIONE

Sulla scorta del quadro normativo vigente ed in particolare dell'art. 34 del D.L. 179/2012, l'Ente d'Ambito Teramano con nota n. 104/U del 05/4/2013 nonché il Commissario Unico Straordinario con nota 337/U del 28.10.2013, hanno richiesto al Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, di predisporre delle Relazioni contenenti le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto (in house): totale partecipazione pubblica, assenza di vocazione commerciale, controllo analogo. La medesima relazione doveva contenere anche i dati su :

- gli aspetti economici di gestione (indebitamento, ammontare ed esigibilità dei crediti, flussi di cassa, ecc..) ed equilibrio di bilancio;
- l'assenza di contenziosi tra controllore/controlato;
- il rispetto della normativa vigente in tema di Servizio Idrico Integrato e di società partecipate da Enti locali e ogni ulteriori azione/iniziativa che possa permettere la stesura di relazioni positive così come richieste dalla Legge.

Le Relazioni con tali contenuti e approvate dall'Assemblea dei Soci, dovevano essere trasmesse alle ASSI, per l'espressione del parere di loro competenza. In particolare le ASSI dovevano esprimersi sulla sussistenza dei requisiti dell'in house confermando o meno la scelta della tipologia di gestione (affidamento diretto e/o valutare diversa alternativa) e rimettere all'Ente d'Ambito/ERSI le decisioni per la stesura della Relazione complessiva.

**La Relazione, approvata dall'Assemblea dei soci in data 30/11/2013 è stata trasmessa all'ASSI di Teramo, con nota prot. 22161 del 12 dicembre 2013.**

**Con decisione del 18 dicembre 2013 l'ASSI ha espresso a maggioranza parere obbligatorio positivo rispetto alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti per l'affidamento in house giusto verbale n. 10 del 18 dicembre 2013 in corso di formale stesura.**

Pertanto con riferimento a quanto previsto dal c. 20 dell'art.34 la presente relazione riguarderà i seguenti punti:

1. **ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo** ovvero la coerenza delle forme di gestione del servizio idrico integrato deliberate dall'Assemblea dei soci ed ASSI rispetto ai principi comunitari;
2. **contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale** ovvero le caratteristiche strutturali/gestionali del servizio, anche con riferimento all'impossibilità di realizzare la contestuale concorrenza tra più operatori sul medesimo territorio;
3. **le compensazioni economiche se previste** ovvero la tematica dei c.d. aiuti di Stato;

In base al quadro normativo vigente è possibile l'affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico "in house", senza più alcun termine finale fissato dalla legge all'affidamento, né limite di valore contrattuale, purché la società affidataria disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società, parte prevalente dell'attività svolta in affidamento diretto ed in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5.

### 3. SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE

Nella tabella che segue vengono sintetizzati gli esiti delle verifiche svolte sulla relazione predisposta dal Gestore e trasmessa all'ASSI di Teramo confrontata con i dati in possesso dell'Ente d'Ambito.

Affidamento RUZZO RETI SpA	
Ambito Territoriale Ottimale ex L.R. 2/1997	5 Teramano
Comuni ATO ex L.R. 2/1997	40
Gestore	RUZZO RETI SpA
Forma di Affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidamento diretto a società di capitali interamente pubblica ai sensi del comma cinque dell'articolo 35 della legge 448/2001.</li> <li>- Atto di indirizzo Assemblea (Deliberazione n. 12 del 23/09/2005), con individuazione quale forma di gestione del sistema "in house providing" di cui all'art. 113, comma 5. lett. c) del testo vigente del D.Lgs. n. 267/2000;</li> <li>- Adozione Regolamento per l'attuazione del controllo analogo ai fini dell'esercizio delle attività proprie dell'"in house providing" di cui all'art.113, comma 5, lettera C (deliberazione Commissariale n. 8 del 17.07.2010)</li> </ul>
Durata Affidamento	20 anni (Deliberazione Assemblea dell'Ente d'Ambito N. 20 del 25.06.2003) - Scadenza affidamento 2023
Convenzione per la gestione del Servizio	Redatta in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 11 comma 2 della Legge n. 36/1994 – (Deliberazione Assemblea dell'Ente d'Ambito N. 17 del 25.06.2003)

Requisito	Atti e Documenti	Presenza Requisiti	Assenza Requisito	Atto/motivazioni
Società 100% Pubblica	Statuto Ruzzo Reti (art. 1e 2)	X		
Incedibilità delle quote azionarie a Privati	Statuto Ruzzo Reti (art. 8-9-10)	X		
Attività svolta prevalentemente nei confronti dell'Ente affidante	Statuto Ruzzo Reti (art.7)	X		
Vincolo poteri gestionali dal Consiglio di Amministrazione e decisioni più importanti sottoposte al vaglio preventivo dell'Ente di controllo	Statuto Ruzzo Reti (arti. 22 e 28) Regolamento Controllo Analogo Del. Ente d'Ambito n. 8 del 17.7.2010	X		Requisito da confrontare anche con contenuti successiva tabella

Presenza Controllo Analogo	Statuto Ruzzo Reti (art. 28)	X		
	Regolamento Controllo Analogo Del. Ente d'Ambito n. 8 del 17.7.2010			
	Recepimento Art. 5 Regolamento Regionale 01/2013 - DPGR n. D1/2013		X	Recepimento non formalizzato ma le attività regolamentate risultano prevalentemente osservate

Specifiche sul requisito del Controllo Analogo				
Argomento/Disposizione	Atto/Documento Normativa	Conformità	Non Conformità	Note/Altro
Trasmissione Atti al Controllo	Statuto Ruzzo Reti (art. 28) Regolamento Controllo Analogo Del. Ente d'Ambito n. 8 del 17.7.2010	X		Il Gestore ha iniziato a trasmettere gli atti ai fini del controllo analogo nell'anno 2011 e quindi con ritardo rispetto alla data di trasmissione (20/07/2010) da parte dell'Ente d'Ambito del relativo regolamento. Nel periodo successivo gli atti risultano in maggioranza trasmessi con tempestività.
Rispetto pareri obbligatori e vincolanti resi dall'Ente d'Ambito	Statuto Ruzzo Reti (art. 28) Regolamento Controllo Analogo Del. Ente d'Ambito n. 8 del 17.7.2010		X	Pareri ATO in alcuni casi non recepiti con provvedimenti di sospensiva o di indirizzo elusi in alcune circostanze.
Assenza contenziosi con Ente di Controllo			X	Pur non esistendo contenzioso in merito a provvedimenti oggetto di controllo analogo il Gestore ha impugnato i decreti ingiuntivi emanati dall'Ente d'Ambito per il mancato pagamento da parte del Gestore medesimo del canone d'uso ai Comuni e delle spese di funzionamento dell'ATO.
Rispetto documenti di Programmazione	Piano d'Ambito		X	Documenti di Revisione -Del. Ente d'Ambito n. 11 del 27/07/2006; -Deliberazione CUS n. 3 del 05.03.2012 non pienamente attuali

Aspetti Economici di Gestione				
Argomento/Disposizione	Atto/Documento Normativa	Conformità	Non Conformità	Note/Altro
Pagamento Canone d'uso del Servizio Idrico Integrato (rimborso mutui ai Comuni)	D.Lgs. 152/2006, art.153 - art.154 -		X	Il Gestore, in violazione di specifico obbligo di legge e della Convenzione per lo svolgimento del servizio non ha versato o gli importi dovuti per complessivi 11.403.783,81 di cui: - € 9.776.778,00 per mutui accessi direttamente dai Comuni gestiti - € 1.627.005,81 per spese funzionamento Ente d'Ambito;
Equilibrio Finanziario rispetto alla voce Debiti da Bilancio Societario anno 2012	Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato		X	I Debiti del Soggetto Gestore ammontano a € 94.926.443,00 (fonte bilancio societario 2012);
Equilibrio Finanziario rispetto alla voce Crediti da Bilancio Societario anno 2012	Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato		X	I Crediti del Soggetto Gestore per l'anno 2012, così come riportato nel Bilancio Societario ammontano a € 50.060.402,00
Capacità di investimento	Piano d'ambito		X	La capacità di investimento del Soggetto Gestore risulta inferiore a quella prevista nel Piano d'Ambito. Non risultano accantonamenti di fondi per attuazione poteri sostitutivi ATO in particolare sulla depurazione.

Cofinanziamento interventi APQ, etc..	<p>Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato</p> <p>Piano d'ambito</p>	X		<p><u>Non risultano problemi di co-finanziamento di opere.</u> Sono stati tuttavia rilevati ritardi nella chiusura del programma APQ e nell'attuazione di alcuni appalti eseguiti in violazione del parere dell'Ente d'Ambito. Tali ritardi hanno comportato l'impossibilità di utilizzare adeguatamente le relative "economie riprogrammabili".</p>
---------------------------------------	--	---	--	--

Conformità alla normativa sulle Società Pubbliche				
Argomento/Disposizione	Atto/Documento Normativa	Conformità	Non Conformità	Note/Altro – sulla scorta di quanto pervenuto al controllo
Rispetto normativa sulla nomina degli Amministratori	D.L. 95/2012; D.Lgs. 39/2013	X		
Rispetto normativa sul reclutamento del Personale	D.L. 95/2012; L.R. 23/2004; D.Lgs. 165/2001		X	<p>Complessivamente, oltre 110 dei dipendenti in organico, sono risultati assunti senza le procedure concorsuali di cui 67 (comprensivi di n. 7 invalidi) dopo il 2004, con <u>violazione reiterata, nel caso specifico, degli obblighi dettati in materia della L.R. 5 Agosto 2004 n. 23.</u></p> <p>Parte cospicua (circa 50 unità) del predetto personale risulta assunto dalla società mista partecipata S.P.T. S.p.A. (e quindi con l'intervento di soggetti privati).</p>
Rispetto normativa Trasparenza e Pubblicità e anticorruzione	D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2013	X		Risulta recentemente effettuata la nomina del Responsabile da parte della Società
	Sponsorizzazioni	X		Non risultano sponsorizzazioni in essere
Rispetto normative sui Contenimenti dei Costi	Consulenze e Prestazioni Professionali	X		Si evidenzia un eccessivo ricorso ad incarichi esterni per tutela di natura legale pur in presenza di personale dipendente avente i necessari requisiti.
Rispetto normativa Contratti Pubblici	D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.		X	Dall'attività di controllo analogo e dalla relazione del Collegio sindacale della Società è emerso un eccessivo ricorso a procedure di "somma urgenza" e di affidamenti diretti non sempre basati su adeguate indagini di mercato o prestabiliti criteri di relazione tra operatori economici.

Particolari Situazioni in essere				
Argomento/Disposizione	Atto/Documento Normativa	Conformità	Non Conformità	Note/Altro – sulla scorta di quanto pervenuto al controllo
Efficienza Gestione Servizio Idrico Integrato – Sistema di distribuzione della risorsa	Assenza misuratori di portata sul territorio in Gestione		X	Nonostante gli obblighi e le priorità dettate dal Piano d'Ambito risultano ancora non dotati di misuratori di portata le sorgenti ed i serbatoi di accumulo. Detta situazione influisce negativamente sulla definizione di un reale bilancio idrico e sulla possibilità di analisi delle cause di gran parte delle perdite e delle dispersioni delle reti. Il complesso dei misuratori installati presso le utenze presenta inoltre alti indici di vetustà ed obsolescenza.

#### 4. I CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Di seguito si riportano le caratteristiche del Servizio Idrico Integrato, che rilevano qualunque sia la formula gestionale prescelta – pubblica, privata o mista:

##### DEMANIALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE

- L'acqua è un bene pubblico come previsto dall'art. 144 del D.Lgs. 152/2006 e ancor prima dalla L. 36/1994
- Le infrastrutture idriche, diversamente che per gli altri SIEG a rete sono beni demaniali ai sensi dell'art. 822 del codice civile e dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 *"Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge"*.
- L'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 inoltre prevede *"Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare."* Al termine del periodo di affidamento della gestione, le reti passano al nuovo gestore.
- La costruzione di infrastrutture da parte del settore pubblico è da ritenersi una misura generale che non rientra nel campo d'applicazione delle norme in materia di Aiuti di Stato, in quanto l'accesso all'infrastruttura è garantito a condizioni di parità per tutti i potenziali utenti, come è nel caso del Servizio Idrico Integrato.
- Il miglioramento della dotazione infrastrutturale serve a raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque fissati dall'Europa con la realizzazione di reti fognarie e depuratori, ad efficientare le reti di distribuzione della risorsa idropotabile riducendo le perdite in rete e migliorando il servizio fornito agli utenti, ovvero ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 152/2006 a razionalizzare l'uso della risorsa, evitare gli sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, non pregiudicare il patrimonio idrico e la vivibilità dell'ambiente. Di conseguenza gli investimenti servono ad ottemperare agli obblighi delle Direttive Europee tra le quali 91/271/CEE, 2000/60/CE ecc e delle Leggi nazionali (Parte terza del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale") in tema di qualità delle acque, di risparmio idrico, di uso razionale della risorsa, di servizio idrico integrato salvaguardando la Regione Abruzzo e lo Stato Italiano dai procedimenti di infrazione comunitaria per violazione di normative ambientali.
- Si tratta di beni (acquedotti, collettori fognari, depuratori) con una vita molto lunga che spesso supera la durata della concessione del servizio al soggetto gestore.
- Gli investimenti sono molto elevati come evidenziato nei piani d'ambito
- Gli investimenti non compromettono gli scambi perché trattasi spiccatamente di infrastrutture ad uso locale non esportabili<sup>1</sup>.
- I finanziamenti concessi dalla Regione, nel caso del Servizio Idrico Integrato non riguardano il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dall'impresa (compensazioni) per svolgere il SPL, garantito a condizioni di parità per tutti i potenziali utenti, né tantomeno agevolazioni fiscali volte a favorire le società di gestione del Servizio Idrico Integrato, ma servono a potenziare la dotazione

---

<sup>1</sup> La decisione della Commissione 21 ottobre 2008 su aiuto n. 4/2008, investimento del comune di Rotterdam (Olanda) nel complesso culturale e sportivo di Ahoy. L'infrastruttura è di proprietà comunale, e viene adibita a manifestazioni come mostre, congressi, fiere, concerti, eventi sportivi e sociali. Nel 2006 il Comune ha privatizzato la gestione del complesso che è stata affidata ad una società ad hoc. Il Comune ha investito somme significative per la ristrutturazione e lo sviluppo del complesso; la Commissione ha escluso la presenza di aiuti rilevanti ai fini del trattato, in assenza di un vantaggio per la società di gestione. Decisione CE N 258/2000 Piscina pubblica Dorsten "una sovvenzione annua per la costruzione e il funzionamento di una piscina che sarebbe utilizzata solo dalla popolazione locale non poteva influire sugli scambi tra stati membri"

infrastrutturale del territorio regionale e quindi di conseguenza di quello nazionale, al fine sia di garantire la qualità del servizio prestato agli utenti sia di rispondere agli obblighi comunitari in tema di qualità delle acque, non rischiano di falsare la concorrenza o gli scambi tra Stati.

#### MONOPOLIO NATURALE

- o Il settore idrico presenta caratteristiche e connotazioni del **monopolio naturale**. Il dibattito sulla possibilità di garantire un'adeguata concorrenza tra gli operatori del settore è aperto da lungo tempo considerate le peculiarità di questo settore e le difficoltà a configurare un mercato aperto. Si ritiene da più parti che:

*"Tra i servizi a rete e di utilità pubblica l'approvvigionamento d'acqua è probabilmente quello che meno si presta all'introduzione della concorrenza nel mercato. Questa concorrenza si è potuta invece sviluppare, in diversa misura, fra traders e resellers nei settori dell'elettricità, del gas e dei servizi di telecomunicazione. I motivi sono fondamentalmente quattro:*

- (i) *a causa degli alti costi di capitale non è proponibile una rete duale (o plurima) di tipo fisico, presupposto necessario per una concorrenza facility based;*
- (ii) *le interconnessioni di rete fra bacini idrografici diversi sono limitate, circostanza che rende poco rilevante e poco praticabile la gestione della domanda attraverso il ricorso a fonti di offerta differenziate;*
- (iii) *l'alto costo di trasporto della risorsa idrica rispetto al suo prezzo di vendita finale non permette di estendere la competizione fra providers o fra impianti di depurazione distanti dal luogo di erogazione del servizio finale;*
- (iv) *per controllare il rischio di qualità e di danni alla salute pubblica appare preferibile avere un solo provider, giacché l'inevitabile blending della risorsa nelle tubature rende difficile la distinzione tra acque di qualità diversa, provenienti da fornitori diversi." (Arnaudo Gestione giuridica delle acque e concorrenza nei servizi idrici, in: "Mercato Concorrenza Regole", n. 3 del 2003),*

#### LE TARIFFE

- o L'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 recita La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
- o Il metodo tariffario riconosce al gestore esclusivamente i costi sostenuti per la gestione del servizio e gli investimenti con proprie risorse.
- o Il metodo tariffario citato predisposto dallo Stato in quanto di sua esclusiva competenza scorpora dalla tariffa pagata dal cittadino e percepita dal Soggetto Gestore i finanziamenti a fondo perduto ricevuti dallo Stato e/o dalle Regioni per realizzare le infrastrutture, evitando che le imprese ne traggano profitto.
- o Con il referendum del giugno 2011 è stata esclusa anche la remunerazione del capitale investito dal Soggetto Gestore di cui all'art. 154 del D.Lgs. 152/2006.

I servizi idrici costituiscono, quindi, un classico esempio di monopolio naturale<sup>2</sup> - un solo gestore alla volta può svolgere il servizio - caratterizzato da costi di produzione marginali decrescenti, elevata dimensione e lunga durata degli investimenti, importanza della conoscenza territoriale ed elevata incertezza nel lungo periodo. La scelta del legislatore

<sup>2</sup> La risorsa idrica che fluisce nelle reti è unica e non può essere divisa tra diversi operatori.

nazionale fin dalla L. 36/94 è stata la riduzione della frammentazione delle gestioni con l'obiettivo del seguente schema: un ATO (Ambito Territoriale Ottimale) un Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Risulta difficilmente ipotizzabile una gestione in concorrenza nel mercato tra più operatori nello stesso territorio, in quanto ognuno non potrebbe che utilizzare quelle uniche infrastrutture a mezzo delle quali realizzare lo svolgimento del servizio, essendo del tutto insostenibile (dal punto di vista ambientale, economico, sociale, ecc) che ogni operatore realizzi le proprie reti ed impianti in concorrenza con quelle degli attuali soggetti gestori.

Non risulta percorribile peraltro un sistema concorrenziale nel quale più operatori sfruttino le infrastrutture esistenti, come accade per altri servizi a rete come la telefonia o la distribuzione/vendita del gas naturale, giacché le fonti di approvvigionamento idrico sono fisse e non è possibile distinguere l'acqua (bene pubblico - art. 144 l D.Lgs. 152/2006) che fluisce nelle condotte per operatore. Senza contare che la fognatura e la depurazione si caratterizzano non per la fonte di approvvigionamento, ma per l'allontanamento e il trattamento di reflui da realizzare in condizioni di sicurezza.

Ne consegue che il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 147, (riduzione della frammentazione, unità di bacino, adeguatezza dimensionale), non può che essere svolto in esclusiva da un singolo operatore del Servizio Idrico Integrato per singolo territorio e per periodo di tempo, e non attraverso la contestuale presenza di operatori nello stesso territorio e periodo temporale che abbiano la facoltà di instaurare rapporti commerciali anche differenziati con gli utenti finali che possano liberamente transitare dall'uno all'altro gestore.

Sintetizzando il settore idrico si caratterizza come segue:

- Monopolio naturale
- Acqua bene primario
- Elevati fabbisogni di investimento
- Costi irrecuperabili lunga vita utile degli asset (concessioni del SII non oltre i 30 anni - vita del bene fino a 100)
- Esternalità ambientali diffuse lungo l'intero ciclo.

#### 5. COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Con riguardo all'aspetto delle compensazioni economiche se previste, ovvero la tematica dei c.d. aiuti di Stato si premette che:

- l'art. 106 TFUE prevede: " **1. Gli stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui si riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.**

Ciò significa che l'art. 106, da una parte, stabilisce che la presenza di interessi generali non implica in via generale la disapplicazione delle norme della concorrenza e i relativi principi – quali trasparenza, adeguata pubblicità, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e mutuo riconoscimento - che, pertanto, devono trovare applicazione; dall'altra, consente agli Stati la possibilità di derogare a tali norme e principi nella misura in cui dall'applicazione degli stessi potrebbe derivare una compromissione della missione di interesse generale prospettando, pertanto, un ragionevole temperamento tra la tutela dell'interesse generale rispetto ed il principio della concorrenza nel settore dei servizi.

Tale previsione ha trovato un riconoscimento normativo importante, per effetto del Trattato di Lisbona, nell'art. 14 del Trattato stesso. Tale norma dispone che "Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi".

Si tratta di due norme che, in definitiva, consentono agli Stati membri di adottare con proprie normative interne le formule gestionali dei servizi di interesse generale a rilevanza economica ritenute più opportune.

- l'art. 107 del TFUE prevede: " 1. *Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza....omissis.*<sup>3</sup>"

Per qualificare una misura come aiuto di Stato ai sensi di queste disposizioni si devono verificare quattro condizioni cumulative. La misura deve:

- n.1 essere riconducibile allo Stato (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma);
- n. 2 favorire talune imprese o talune produzioni;
- n. 3 falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
- n. 4 incidere sugli scambi tra Stati membri.

Se una di queste condizioni non si verifica, la misura non costituisce un Aiuto di Stato ai sensi del trattato e non è dunque sottoposta agli obblighi derivanti dalle regole dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

- La nozione di SIEG servizi di interesse economico generale, combina in sé i due volti della concorrenza, ritenuta cardine per una sana competizione degli operatori a favore anche dell'utenza, e dell'accessibilità ed universalità del servizio, da garantire anche mediante deroghe ai rigidi principi concorrenziali, deroghe che legittimano anche l'eventuale concessione di aiuti di stato per realizzare gli obiettivi peculiari di interesse pubblico propri del singolo servizio.

---

<sup>3</sup> 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Nel caso del servizio idrico integrato a seguito della riforma di cui alla L.R. 9/2011, in Abruzzo esiste un'unica Autorità d'Ambito, identificata nell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), cui vengono concessi i finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture idriche e 6 (sei) società di gestione del Servizio Idrico Integrato, che svolgono le funzioni di stazioni appaltanti.

Più in particolare in Abruzzo la gestione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata a Società totalmente partecipate da Enti Locali, come nel caso del soggetto gestore di cui alla presente Relazione, formula compatibile con il quadro legislativo vigente ed a precise condizioni con l'ordinamento europeo<sup>4</sup>.

Appare importante al riguardo evidenziare che l'art. 143 del D.Lgs.152/2006 sulla Proprietà delle infrastrutture prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge". L'art. 345 TFUE, inoltre esprime la neutralità dell'ordinamento europeo rispetto alla scelta tra proprietà pubblica o privata<sup>5</sup>.

Gli enti locali proprietari delle infrastrutture<sup>6</sup> attraverso l'Autorità d'ambito svolgono le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 (art. 142). Al termine del periodo di affidamento della gestione, le reti passano al nuovo gestore.

La Regione Abruzzo finora ha finanziato interventi infrastrutturali volti al completamento e potenziamento delle reti idriche regionali (acquedotti, collettori fognari, depuratori) e non costi gestionali. Inoltre l'affidamento in house, forma legittima ma derogatoria rispetto al regime della concorrenza, impone che "l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale, che risulterebbe tra l'altro dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali, dall'espansione territoriale a tutto il territorio nazionale ed all'estero, dall'ampliamento dell'oggetto sociale" escludendo pertanto che gli investimenti di cui trattasi possano incidere sugli scambi tra Stati ovvero falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

---

<sup>4</sup> Corte di Giustizia CE sentenza 18.11.1999 in causa C 107/98, nota come Il «Caso Teckal», pronuncia a cui si fa risalire la vera nascita dell'appalto *in house*, anche perché ad essa si deve l'individuazione del criterio risolutivo circa la possibile applicazione della deroga. In detta sentenza si disse che, laddove «l'ente eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, e questo soggetto realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che lo controllano, è esclusa l'applicazione della disciplina comunitaria in materia di procedure di individuazione dei concessionari, in quanto in tali casi i soggetti affidatari erano da ritenersi organismi di diritto pubblico operanti al di fuori del libero mercato». Dunque, la Corte fissa i due presupposti in presenza dei quali è ammesso l'appalto *in house*:

1) Il controllo analogo.

2) la realizzazione della prevalente attività dell'affidatario con l'ente controllante.

A questi due requisiti va aggiunta la condizione imprescindibile che il capitale della società affidataria sia interamente pubblico.

La figura dell'appalto *in house* è stata accolta nell'ordinamento italiano dapprima attraverso una circolare del ministero per l'attuazione delle politiche comunitarie e poi attraverso l'intervento del legislatore che - nel 2003 - l'ha prevista espressamente nell'art. 113 tuel (comma 5 lett. c come modificato dall'art. 35 l. 448/2001 sul quale è intervenuto il d.l. 269/2003).

Sull'affidamento *in house* L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata con sentenza n. 1 del 3 marzo 2008 precisando che: "la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente per la sussistenza del controllo analogo" in quanto servono maggiori strumenti di controllo:

- lo statuto della società non deve consentire l'alienazione a privati di una quota, anche minoritaria, del capitale sociale;

- il consiglio di amministrazione non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve esercitare un potere maggiore di quello normalmente attribuito alla maggioranza sociale;

- l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale, che risulterebbe tra l'altro dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali, dall'espansione territoriale a tutto il territorio nazionale ed all'estero, dall'ampliamento dell'oggetto sociale;

- le decisioni di maggiore importanza devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.

<sup>5</sup> Il diritto dell'Unione europea non vieta agli Stati di sviluppare attività economiche proprie, di essere proprietari di imprese o di realizzare investimenti.

<sup>6</sup> La decisione della Commissione 21 ottobre 2008 su aiuto n. 4/2008, investimento del comune di Rotterdam (Olanda) nel complesso culturale e sportivo di Ahoy. L'infrastruttura è di proprietà comunale, e viene adibita a manifestazioni come mostre, congressi, fiere, concerti, eventi sportivi e sociali. Nel 2008 il Comune ha privatizzato la gestione del complesso che è stata affidata ad una società ad hoc. Il Comune ha investito somme significative per la ristrutturazione e lo sviluppo del complesso; la Commissione ha escluso la presenza di aiuti rilevanti ai fini del trattato, in assenza di un vantaggio per la società di gestione.

I finanziamenti concessi dalla Regione, nel caso del Servizio Idrico Integrato, infatti, non riguardano il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dall'impresa (compensazioni) per svolgere il SPL, garantito a condizioni di parità per tutti i potenziali utenti, né tantomeno agevolazioni fiscali volte a favorire le società di gestione del Servizio Idrico Integrato, ma servono a potenziare la dotazione infrastrutturale del territorio regionale e quindi di conseguenza di quello nazionale, al fine sia di garantire la qualità del servizio prestato agli utenti sia di rispondere agli obblighi comunitari in tema di qualità delle acque, e non rischiano di conseguenza di falsare la concorrenza o gli scambi tra Stati.

La costruzione di infrastrutture da parte del settore pubblico è da ritenersi una misura generale che non rientra nel campo d'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, purché l'accesso all'infrastruttura sia garantito a condizioni di parità per tutti i potenziali utenti, come è nel caso del Servizio Idrico Integrato.

Anche per l'affidamento del S.I.I. al soggetto gestore di cui alla presente Relazione non sono previste compensazioni economiche.

Il presente documento viene trasmesso al Commissario Unico Straordinario per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 34 della L. 17/12/2012 n. 221 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18/10/2012 n. 179.

IL DIRETTORE  
(Ing. Pasquale Calvaresa)

